

vista personale, poichè io sono convinto che l'onorevole Cavallotti non ha voluto, nemmeno indirettamente, riferirsi a me. Guardiamo la questione in sè stessa.

Per qual motivo voi vi occupate degli azionisti della Banca Nazionale e non vi siete mai occupati degli azionisti di altri grandi Istituti, come la Navigazione generale, le Strade ferrate, e via dicendo? Solamente perchè lo statuto della Banca Nazionale è più corretto e prescrive azioni nominative, voi volete metterle al bando gli azionisti e dire: questi signori non hanno il diritto di votare la legge, perchè vi hanno interessata direttamente o indirettamente la loro fortuna, per una minima parte, per una parte mediocre od anche per una parte grande. Voi avete di queste rispettabili persone un concetto ben misero! E infatti colui il quale cedesse ad un interesse di questa natura, non solo dovrebbe essere escluso dal votare questa legge, ma sarebbe indegno di appartenere all'Assemblea! (*Bene! Bravo!*) Parliamoci chiaramente, signori miei. Quando la legge vuole delle incompatibilità, le prescrive, ma voi non le potete creare. È una materia così odiosa questa delle incompatibilità, che la legge soltanto le può sancire. Nel suo alto senno il legislatore solo può vedere quando ci siano delle incompatibilità. (*Bravo!*)

Ma guardiamo anche più in fondo all'argomento. Io dico: e perchè non avete domandato l'elenco dei proprietari di terre, quando si trattava di diminuire di 2/10 l'imposta sui fondi rustici? Perchè non avete domandato l'elenco dei grandi industriali, quando si trattava di leggi di protezione delle grandi industrie? Perchè non avete ancora domandato l'elenco dei proprietari, quando si trattava di porre un dazio sull'importazione del grano? (*Benissimo!*)

Evvia, siamo giusti: l'argomento non ha importanza: la quistione non è degna dell'alto pensiero e dell'eloquenza di Felice Cavallotti. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Mi rincresce ma non posso consentire nel rimprovero, sia pur cortese, che mi ha fatto l'amico Fortis. Certo è che dall'animo mio è lontano talmente ogni sentimento personale a riguardo suo, che mentre parlava, tutto mi passava e poteva passarci per la mente fuori che il suo nome, per la stessa cordialità dei nostri rapporti. Ma certo

non posso seguire l'amico Fortis, in tutto l'ordine di considerazioni che egli ha svolte; le quali possono mostrare l'alta nobiltà del suo animo, del suo modo d'intendere, ma che egli non può imporre a tanti altri, che in questioni di questo genere la sentano diversamente.

L'amico Fortis mi ha parlato delle incompatibilità prescritte dalla legge. È appunto perchè la legge le ha definite, che di esse non si parla, ed è anche per questo che delle altre si lascia giudice la coscienza individuale di ciascuno. Il Parlamento subalpino senza creder di venir meno al più alto rispetto dei propri membri, credeva semplicemente che questa questione si potesse sollevare e ne lasciava la soluzione alla coscienza di ciascuno. Questo io ho creduto di fare colla mia proposta, perchè è questione appunto che ha la sua base nel sentimento individuale. Può impedirmi l'amico Fortis di pensare in modo diverso dal suo?

Assolutamente no.

Io convengo col mio amico Fortis che vi possono essere altre incompatibilità, ed io vorrei del resto veder sempre negato il voto a coloro che in certe questioni possono avere interesse, personale, ma io vi farò un solo esempio: credete voi che un giudice sia colpito d'incompatibilità a dare un giudizio perchè non si abbia stima del suo carattere, perchè si crede che egli sarebbe venuto meno al proprio dovere? Lo si rende incompatibile perchè non si può rendere la natura umana, i giudizi umani migliori di quello che sono, ed il galantuomo purtroppo è costretto a tener conto anche delle aure morbose, che lo circondano, e per questo si creano le incompatibilità, non per altro.

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Capoduro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Capoduro. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Pro-ruga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, numero 4511 per la espropriazione del limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887. »